

REGOLAMENTO PER L'AFFIDO ETEROFAMILIARE DI PERSONE AFFETTE DA DISTURBI MENTALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'affido eterofamiliare di persone affette da disturbi mentali, in cura all'U.F. Salute Mentale Adulti dell'Azienda USL12.

Art. 2 - Finalità

L'affido eterofamiliare ha lo scopo di offrire al paziente in cura presso l'U.F.S.M.A. e per il quale sia stato predisposto un progetto riabilitativo individuale, un contesto relazionale idoneo a promuovere il suo benessere psico-fisico, qualora la persona non sia in grado di vivere autonomamente e quando la famiglia e/o i parenti siano assenti o nell'impossibilità di provvedere alla sua assistenza.

L'affido è finalizzato a:

- evitare l'istituzionalizzazione
- favorire un percorso di autonomia
- favorire un eventuale reinserimento nella famiglia di appartenenza

Art 3 - Compiti dell'équipe che ha in cura la persona

Ciascun soggetto proposto per l'affidamento eterofamiliare è in cura presso l'U.F.S.M.A. ed è seguito da un'équipe a cui compete la procedura di affido, ovvero:

- stipulare il contratto sociale (di cui al successivo art.6)
- mantenere il rapporto con il nucleo affidatario
- verificare l'andamento dell'affido attraverso un costante monitoraggio
- presentare annualmente, alla Commissione affidi, una relazione circa l'andamento dell'affido, relativamente ai requisiti richiesti.

Art. 4 - Requisiti dei soggetti affidatari

I nuclei familiari che intendono prendere in affido un adulto affetto da disturbi mentali, devono presentare domanda all'Azienda USL 12 "Commissione Affidi".

La Commissione Affidi esaminerà la domanda accertando i seguenti requisiti:

- Consapevolezza delle motivazioni alla base della scelta
- Disponibilità ad accogliere il paziente affetto da disturbi mentali ed offrirgli un'esperienza di vita familiare idonea
- Buona integrazione della famiglia e/o della persona nell'ambito sociale
- Disponibilità a collaborare con l'équipe proponente
- Disponibilità a mantenere i rapporti con la famiglia di origine della persona affidata
- Idoneità dell'abitazione
- Assenza nell'ambiente di vita di minori al di sotto del 13° anno e soggetti non autosufficienti

La USL, tramite la Commissione affidi, provvederà a redigere un apposito elenco dei nuclei familiari dichiarati idonei all'affido.

La sussistenza dei requisiti sarà comunque rivalutata dalla Commissione affidi al momento dell'effettivo affidamento.

Art 5 – Procedura per l'affido

L'Affido è disposto dalla Commissione Affidi, su proposta dell'èquipe della U.F.S.M.A., che ha in cura la persona da almeno un anno, alla famiglia/persona ritenuta più idonea.

La proposta dovrà essere predisposta su specifica modulistica, elaborata dalla Commissione affidi, e dovrà contenere:

- le caratteristiche psico-patologiche della persona
- le sue abitudini
- i suoi interessi
- il tipo di contesto socio-familiare più idoneo in cui egli potrebbe essere inserito
- la durata
- i risultati attesi.

Le persone da proporre per l'affido non dovranno presentare scompensi psicopatologici acuti o gravi problemi comportamentali, né essere affette da gravi patologie organiche.

L'affidamento della persona con disturbi mentali viene disposto dalla Commissione Affidi alla famiglia/persona ritenuta idonea.

Art 6 – Contratto Sociale

L'affido prevede la stipula di un impegno, denominato "contratto sociale" tra: l'utente o chi ne fa le veci, il soggetto affidatario e un referente dell'èquipe dell'U.F.S.M.A.

Il contratto sociale dovrà prevedere:

- la tipologia di affido (a tempo pieno, a tempo definito)
- il contributo economico
- la copertura assicurativa a garanzia di eventuali danni a carico degli ospitanti e/o a terzi
- le modalità di verifica circa l'andamento dell'esperienza di affido.

La famiglia e/o la persona che accoglie utenti in affido si impegna a:

- Provvedere all'ospitalità e al mantenimento della persona, in un idoneo ambiente di vita, favorendone il coinvolgimento nelle attività quotidiane;
- Collaborare all'assistenza della persona inserita, anche in caso di eventuale ricovero ospedaliero;
- Favorire il proseguimento dei progetti di socializzazione e/o lavorativi in corso
- Mantenere e favorire i rapporti con i familiari o altre figure significative.
- Mantenere i rapporti con l'èquipe di riferimento.
- Accompagnare la persona affidata alle visite e ai colloqui psico-medico-sociali.
- Raccordarsi tempestivamente con il referente dell'èquipe in caso di conoscenza o notizie, anche di natura patrimoniale, relative al soggetto affidato, di particolare rilevanza.
- Concordare preventivamente la partecipazione del soggetto ad eventuali attività lavorative del nucleo affidatario.

Art 7 – Aspetti economici

La persona affidata assume l'onere per la propria ospitalità presso la famiglia/soggetto affidatario, con le modalità ed in misura concordata e definita nel contratto sociale, tenuto conto dei redditi e delle esigenze personali.

La USL erogherà all'affidato eventuale contributo economico integrativo fino al raggiungimento della cifra massima di € 1.200 mensili.

Art 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello dell'affissione all'albo aziendale.

OGGETTO

ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDO FAMILIARE DI
PERSONE AFFETTE DA DISTURBI MENTALI E NOMINA COMMISSIONE
AFFIDI